



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 30/10/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1632

Revoca deliberazione di Giunta regionale n. 1343 del 3 agosto 2007 – Approvazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili – Graduatorie delle richieste pervenute – Assegnazione fondi ai Comuni legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 – Regolamento regionale n. 4/2007, art. 20, comma 4 – Interventi indifferibili.

L'Assessore alla Solidarietà sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Politica per le persone e le famiglie", confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale in data 3 agosto 2007 ha approvato la deliberazione n. 1343 con la quale si è provveduto ad approvare i criteri di riparto delle risorse disponibili, la graduatoria delle richieste pervenute, nonché l'assegnazione dei fondi ai Comuni in materia di "interventi indifferibili" così come definiti dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dal regolamento di attuazione n. 4/2007.

L'art. 3 della citata legge regionale detta norme in merito agli interventi indifferibili ed alla compartecipazione regionale per gli interventi disposti dai Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali dei minori, già previsti all'art. 36, commi 4 e 7 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17.

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali Interventi e Servizi Sociali in Puglia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1104 del 04.08.2004, ha riservato una quota pari allo 0,5% delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2001-2003, pari ad euro 560,227,78, per le anticipazioni ai Comuni degli oneri corrispondenti alle prestazioni sociali corrisposte ai cittadini temporaneamente presenti e ai cittadini stranieri, nonché per i provvedimenti di ricovero urgente di minori abbandonati o maltrattati in strutture di accoglienza, dei Tribunali per i Minori così come previsto dall'art. 36, comma 7 della predetta L.R. n. 17/2003.

Successivamente, la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1336 del 20.09.2005 di approvazione del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l'anno 2004 e n. 1939 del 20.12.2006 per l'anno 2005, ha individuato, nell'ambito delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi del predetto Piano Regionale delle Politiche Sociali, rispettivamente, le somme di euro 772.093,25 e di euro 361.404,05 quali "riserva per gli interventi urgenti e indifferibili" ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 17/2003 e dell'art. 3 della L.R. n. 19/2006.

Pertanto, la somma complessiva per gli interventi di che trattasi, riservata dal Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 e dalle predette successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1336/2005 e n. 1939/2006, da ripartire ai Comuni che ne hanno

fatto richiesta, ammonta a complessivi euro 1.693.725,08.

Il Regolamento regionale del 18.01.2007, n. 4, approvato in attuazione della legge regionale n. 19/2006, all'art. 20 ha disciplinato detti "interventi indifferibili", in particolare, al comma 2 dispone che "le risorse riservate ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge regionale sono utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal Piano Regionale delle Politiche Sociali con i seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale, è riservata una quota pari al 30% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione dell'anticipazione della spesa sostenuta dal Comune, nelle more dell'azione di rivalsa e della conseguente restituzione delle somme ricevute dalla Regione; dette anticipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune;

b) per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i minorenni è riservata una quota pari al 70% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione a consuntivo della compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura non superiore al 50% per ciascun intervento; dette compartecipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del numero degli interventi realizzati per Comune".

Il comma 3 dello stesso articolo del Regolamento, stabilisce che "i Comuni, nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, commi 4 e 8 della legge regionale, comunicano all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo relativo all'intervento indifferibile, la attivazione dell'intervento e la relativa previsione di spesa, richiedendo l'anticipazione ovvero la compartecipazione alla stessa spesa".

Il successivo comma 4, altresì, stabilisce che "l'Assessorato alla Solidarietà della Regione predispone annualmente, entro il 30 settembre, le due graduatorie dei Comuni che abbiano richiesto, nei 12 mesi precedenti tale scadenza, rispettivamente l'anticipazione per la spesa per gli interventi indifferibili e la compartecipazione alla spesa per gli interventi in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i minorenni, secondo le modalità espresse al precedente comma. Le due distinte graduatorie sono formate mediante la somma dei seguenti punteggi per tutti i Comuni interessati:

Dimensione demografica, Fino a 5.000ab; Punteggio 50; Numero interventi in un anno Fino a 10; Punteggio 10.

Dimensione demografica da 5001 a 10.000ab. Punteggio 40; Numero interventi in un anno da 11 a 20; Punteggio 20.

Dimensione demografica da 10.001 a 30.000ab.; Punteggio 30; Numero interventi in un anno da 21 a 50; Punteggio 30.

Dimensione demografica da 30.001 a 50.000 ab.; Punteggio 20; Numero interventi in un anno da 51 a 100; Punteggio 40

Dimensione demografica Oltre 50.000 ab.; Punteggio 10; Numero interventi in un anno Oltre 100 interventi; Punteggio 50".

A parità di punteggio ottenuto con le modalità sopra precisate, si determinano le due graduatorie sulla base della popolazione residente in ciascun Comune.

Solo per il primo anno dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 4/2007, i Comuni che hanno dovuto far fronte agli interventi indifferibili, sono stati invitati a presentare entro e non oltre il 26 marzo 2007, un elenco degli interventi di accoglienza di minori stranieri in strutture residenziali realizzati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 ed un elenco degli interventi di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali disposti con atti del Tribunale per i minorenni nell'anno 2006, con spesa a

carico del bilancio comunale 2006.

A tale scopo, con nota n. 42/SS/564 del 1°.03.2007 è stata trasmessa circolare esplicativa a tutti i Comuni in ordine alle modalità di presentazione delle richieste.

Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni interessati, entro il termine previsto, ha provveduto a formulare, ai sensi del comma 4, art. 20 del Regolamento regionale n. 4/2007, le due relative graduatorie, di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 3 agosto 2007.

A seguito di più attenta verifica, sono stati riscontrati errori materiali sia nel calcolo dell'ammontare delle risorse richieste pervenute da parte dei Comuni, che nella predisposizione della graduatoria

Infatti, tenendo conto del suddetto ammontare complessivo delle risorse disponibili di che trattasi, pari ad euro 1.693.725,08, si precisa che per gli interventi indifferibili di cui all'art. 3, comma 4 della L.R. n. 19/2006, in riferimento alla riserva della quota del 30% di cui all'art. 20, comma 2, lett. a) del Regolamento, la cui disponibilità è pari ad euro 508.117,52, sono pervenute richieste da parte dei Comuni interessati per complessivi euro 8.269.406,47 invece di euro 8.387.943,64, mentre per gli interventi di cui al successivo comma 8, art. 3 della L.R. n. 19/2006, in riferimento alla riserva della quota del 70% di cui alla lett. b), comma 2 del medesimo art. 20 del Regolamento, la cui disponibilità è pari ad euro 1.185.607,56, sono pervenute richieste da parte dei Comuni interessati per complessivi euro 22.060.093,43 invece di euro 19.717.739,96 riportati nella predetta deliberazione.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 3 agosto 2007.

Contestualmente, si propone di confermare l'approvazione dei criteri di riparto della suddetta deliberazione nonché di approvare il piano di riparto delle predette risorse, riservate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, determinato in modo percentuale sul totale della spesa sostenuta dal singolo Comune, in relazione alla popolazione residente, come di seguito riportato:

a. Contributi per gli interventi indifferibili di cui all'art. 3, comma 4 della L.R. n. 19/2006, come disciplinato dall'art. 20, comma 2, lett. a) del predetto Regolamento regionale:

Dimensione demografica - Comuni con popolazione oltre 100.001 abitanti percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 5%;

Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 10%;

Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 25%;

Comuni con popolazione fino a 10 000 abitanti percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 40%.

b. Contributi per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dei Tribunali per i Minorenni, di cui all'art. 3, comma 8 della L.R. n. 19/2006, come disciplinato dall'art. 20, comma 2, lett. b) del predetto Regolamento regionale:

Dimensione demografica-Comuni con popolazione oltre 100.001 abitanti percentuale di spesa sostenuta

da assegnare a titolo di contributo 15%

Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 10%

Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti Percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo 40%.

Si precisa, infine, che "gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 8 della legge regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale" come indicato al co. 5, art. 20 del medesimo Regolamento regionale.

Con successivo provvedimento, la Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali provvederà alla liquidazione e al pagamento ai Comuni positivamente posizionati nelle graduatorie di cui all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sulla base del punteggio ottenuto e della disponibilità delle risorse all'uopo assegnate, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo assegnato", tenuto conto dell'autorizzazione a disporre sul Capitolo 784025 - U.P.B 7.3.1, per l'adozione degli atti connessi alle competenze attribuite al medesimo Settore, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 584 del 15.05.2007.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni: all'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 1.693.725,08 si farà fronte come di seguito specificato:

euro 560.227,78 mediante riassegnazione del residuo perento di cui all'impegno disposto con l'Atto dirigenziale n. 311/2004, ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. all'originario capitolo 784025 del Bilancio regionale 2007 - U.P.B. 7,3.1, previo prelievo in termini di competenza e cassa dal "Fondo di riserva per la riscrittura dei residui perenti, derivanti da risorse con vincolo di destinazione (am. 93 e 95 della L.R. n. 28/2001)", quale rimessa statale vincolata a scopo specifico relativa al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anni 2001-2003 e conseguente relativo impegno;

euro 772.093,25 a parziale discarico dell'impegno assunto con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 338 del 27.09.2005 sul Cap. 784025 del Bilancio regionale 2007, gestione residui passivi 2005;

euro 361.404,05 a parziale discarico dell'impegno assunto con determinazione della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 535 del 22.12.2006 sul Cap. 784025 - U.P.B. 7.3.1 del Bilancio regionale 2007, gestione residui passivi 2006.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a)" e 1)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 3 agosto 2007 per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
- di approvare i criteri di riparto delle risorse riservate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 e dalle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1336/2005 e n. 1939/2006, ammontanti a complessivi euro 1.693.725,78, di cui euro 508.117,52 per gli interventi ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n.19/2006, comedisciplinato dall'art. 20, comma 2, lett. a) del Regolamento regionale n. 4/2007 ed euro 1.185.607,56 per gli interventi di cui al successivo comma 8, art. 3 della L.R. n. 19/2006, come disciplinato dall'art. 20, comma 2, lett. b) del medesimo Regolamento, così come esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, ed il conseguente piano di assegnazione delle risorse ai Comuni positivamente posizionati nelle predette graduatorie, in relazione al punteggio ottenuto ed alla disponibilità finanziaria;
- di approvare, le graduatorie delle richieste di contributo pervenute dai Comuni, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di cui, rispettivamente, all'Allegato a) e all'Allegato b), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, determinate ai sensi dell'art. 20, comma 4 del Regolamento regionale 18.01.2007, n. 4;
- di autorizzare la Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali di provvedere alla liquidazione e al pagamento in favore dei Comuni positivamente posizionati nelle graduatorie di cui all'Allegato a) e all'Allegato b) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo assegnato";
- di demandare alla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Sandro Frisullo